



CODICE CIVILE

Art. 1633 c.c.

Diritti derivanti dall'esecuzione dei miglioramenti

Il locatore che ha eseguito i miglioramenti ha diritto di aumentare il fitto in proporzione dell'incremento del reddito fondiario che ne e' derivato, tenuto conto degli eventuali contributi dello Stato o di enti pubblici, con decorrenza dal tempo in cui l'incremento si e' verificato.

L'affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto a un'indennita' corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto. L'indennita' non puo' essere superiore al quarto dell'ammontare complessivo del corrispettivo per l'intera durata dell'affitto.

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, puo' disporre il pagamento rateale dell'indennita', ordinando, se del caso, la prestazione di idonee garanzie. Salvo diverso accordo delle parti, il pagamento non puo' essere frazionato per un tempo eccedente i dieci anni.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 9 marzo 1971 - versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Quarto — Delle obbligazioni
Titolo	III — Dei singoli contratti
Capo	VI — Della locazione
Sezione	III — Dell'affitto
Paragrafo	2 — Dell'affitto di fondi rustici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-1633-diritti-derivanti-dall-esecuzione-dei-miglioramenti/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it